

Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014 n. 206

Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(G.U. 10 marzo 2015, n. 57)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, che individua criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, ed in particolare l'articolo 21, che stabilisce che lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, tra l'altro:

al comma 1 istituisce presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), senza nuovi oneri per la finanza pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;

al comma 2 stabilisce che il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni non profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse;

al comma 3 stabilisce che gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario dell'Assistenza i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall'INPS;

al comma 4 stabilisce che le modalità di attuazione dell'istituzione del Casellario dell'Assistenza sono disciplinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il quale:

al primo periodo, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

al terzo periodo, prevede che a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al primo periodo del medesimo articolo 5, comma 1, sopra citato, siano abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221;

al quarto periodo, stabilisce che le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse;

Visto l'articolo 16 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che:

al comma 1 stabilisce, tra l'altro, che al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi relativi a diverse disposizioni in materia di politiche sociali e assistenziali;

al comma 2 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari medesimi e con tutti gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'Assistenza nonché che tutte le informazioni ivi presenti siano utilizzate e scambiate con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio e, in particolare, ai fini dell'alimentazione del sistema informativo dei servizi sociali;

al comma 3 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni del Casellario anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS;

al comma 4 stabilisce che le modalità di attuazione del comma 3 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente «Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE», in attuazione del citato articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto l'articolo 5 del decreto 26 giugno 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Acquisito il parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 23 gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2014, con il quale è stata richiesta una riorganizzazione e rimodulazione dello schema di regolamento ai fini dell'espressione in via definitiva del parere;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 giugno 2014, le cui osservazioni sono state integralmente recepite;

Viste le comunicazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota n. 29/0003111/L dell'11 luglio 2014, nonché, in esito ai contatti con il citato Dipartimento, con nota n. 29/0003578/L del 4 agosto 2014;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, n. DAGL-0008734-P del 24 settembre 2014, con la quale si comunica il nulla osta all'ulteriore seguito del provvedimento;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1. Finalità e definizioni

1. Con il presente decreto si definiscono le caratteristiche del casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, quale strumento di raccolta delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali loro erogate, al fine di migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali. Tali informazioni contribuiscono ad assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e costituiscono, secondo le modalità di cui all'articolo 6, parte della base conoscitiva del sistema informativo dei servizi sociali, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Per tali finalità confluiscono nel casellario, secondo le modalità di cui all'articolo 3, le informazioni della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui al decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente «Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE». Il casellario acquisisce altresì le informazioni sulle altre prestazioni sociali, la cui erogazione non è condizionata alla verifica della situazione economica dei beneficiari, organizzate in apposita banca dati, secondo le modalità di cui all'articolo 4. Il casellario acquisisce infine, in caso di prestazioni sociali che per la loro natura richiedono interventi di valutazione e presa in carico da parte dei servizi sociali, le informazioni sulla valutazione dei beneficiari, secondo le modalità di cui all'articolo 5.

2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

- a) «Casellario»: il casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
- b) «Prestazioni sociali»: si intendono le prestazioni di natura assistenziale, ovvero, ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- c) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- d) «Prestazioni di natura previdenziale rilevanti per il SISS»: prestazioni di natura previdenziale o comunque rivolte esclusivamente ai lavoratori, che per natura, categorie dei beneficiari e obiettivi perseguiti assumono rilievo per le finalità del sistema informativo dei servizi sociali;

- e) «Agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS»: agevolazioni tributarie che per natura, categorie dei beneficiari e obiettivi perseguiti sono assimilabili alle prestazioni sociali, per quanto non erogate in forma diretta mediante trasferimenti monetari;
- f) «Posizione assistenziale»: si intende l'insieme delle informazioni relative alle prestazioni sociali e prestazioni sociali agevolate poste in essere su un dato beneficiario corredate dalle informazioni sul beneficiario stesso;
- g) «Ente erogatore»: ente che nella sua qualità di titolare dell'erogazione di prestazioni sociali effettua altresì la rilevazione delle informazioni per il Casellario individuate dal presente decreto;
- h) «Servizio sociale professionale»: complessivo insieme di interventi attivati per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di situazioni di bisogno e la promozione di nuove risorse sociali. Comprende, tra l'altro, le funzioni di presa in carico, progettazione, valutazione multidimensionale, inserimento in strutture residenziali e centri diurni;
- i) «Presa in carico»: funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio;
- l) «SISS»: sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- m) «SINBA»: sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie;
- n) «SINA»: sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti;
- o) «SIP»: sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale;
- p) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- q) «ISR»: indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- r) «ISP»: indicatore della situazione patrimoniale, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Art. 2. Casellario dell'assistenza

1. Il Casellario è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali ed ha compiti di raccolta, conservazione e gestione dei dati relativi alle caratteristiche delle prestazioni sociali erogate, nonché, secondo le modalità di cui all'articolo 5, delle informazioni utili alla presa in carico dei soggetti aventi titolo alle medesime prestazioni, incluse le informazioni sulle caratteristiche personali e familiari e sulla valutazione del bisogno.

2. Gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali e di prestazioni sociali agevolate mettono a disposizione del Casellario le informazioni di propria competenza individuate dal presente decreto. Resta fermo che il Casellario raccoglie informazioni connesse alle sole prestazioni sociali per la cui erogazione è necessaria l'identificazione del beneficiario. Le informazioni raccolte dal Casellario sono rese disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 6, fatti salvi gli specifici utilizzi della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui all'articolo 3. Ai fini della trasmissione delle informazioni, gli enti locali possono avvalersi del sistema pubblico di connettività attraverso servizi di cooperazione applicativa.

3. Il Casellario è costituito dalle seguenti componenti:

- a) banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui all'articolo 3, nonché al citato decreto interministeriale 8 marzo 2013;
- b) banca dati delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4;
- c) banca dati delle valutazioni multidimensionali, di cui all'articolo 5, nel caso in cui alle prestazioni sociali sia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale.

4. L'elenco delle prestazioni di riferimento per le banche dati di cui alle lettere a) e b) del comma 3 è riportato nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'elenco è unitario, atteso che

per la medesima tipologia di prestazione, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, l'erogazione può essere sottoposta o meno alla verifica della condizione economica dei beneficiari.

5. L'INPS provvede a cancellare la posizione assistenziale dal Casellario trascorsi 5 anni dall'anno di ultima erogazione di una prestazione sociale al beneficiario interessato.

6. Le modalità attuative e le specifiche tecniche per l'acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei dati contenuti nelle banche dati di cui al comma 3, sono definite dall'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, con il medesimo decreto direttoriale di cui all'articolo 7, comma 5.

Art. 3. Banca dati delle prestazioni sociali agevolate

1. La banca dati delle prestazioni sociali agevolate, come definite all'articolo 1, comma 2, lettera c), raccoglie le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali agevolate loro erogate. L'elenco delle prestazioni sociali che possono assumere la qualifica di prestazioni sociali agevolate è riportato, unitamente con quello generale delle prestazioni sociali, nelle apposite sezioni A1, A2 e A3 della Tabella 1, che recepisce ed integra l'elenco di cui alla Tabella 1 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013. Nel caso in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'ente competente alla disciplina della prestazione non ne abbia sottoposto l'erogazione alla verifica della condizione economica dei beneficiari, la prestazione medesima è da intendersi parte della banca dati delle prestazioni sociali di cui all'articolo 4. Per le prestazioni sociali agevolate che non siano riconducibili all'elenco di cui alla Tabella 1 del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su segnalazione degli enti erogatori, si provvede ad ampliare l'elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata.

2. Le informazioni che costituiscono la banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono le seguenti:

- a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario;
- b) tipologia delle prestazioni sociali agevolate;
- c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali agevolate;
- d) informazioni relative al valore sintetico dell'ISEE, dell'ISR e dell'ISP, nonché informazioni sul numero dei componenti del nucleo familiare e relativa classe d'età.

3. Le informazioni, di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono individuate nella Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto e che recepisce ed integra la Tabella 2 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013.

4. Le informazioni di cui al comma 2, lettera d) sono estratte dal sistema informativo dell'ISEE di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

5. Oltre che per le finalità di cui all'articolo 6, le informazioni contenute nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono utilizzate anche al fine di rafforzare i controlli connessi all'erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE, nonché all'irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni. A tal fine l'INPS, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza accedono alle informazioni contenute nella banca dati prestazioni sociali agevolate secondo le modalità di cui all'articolo 4 del citato decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4. Banca dati delle prestazioni sociali

1. La banca dati delle prestazioni sociali raccoglie le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali, che non sono state già incluse nella banca dati di cui all'articolo 3, nonché sulle prestazioni di natura previdenziale rilevanti per il SISS, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), e sulle agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). L'elenco delle prestazioni sociali è riportato nella Tabella 1, sezioni A1, A2 e A3, ad integrazione delle prestazioni sociali agevolate, nonché nella sezione A4, concernente le prestazioni sociali erogate da INPS, incluse le prestazioni di natura previdenziale rilevanti per il SISS. La sezione A5 riporta le agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS. Resta fermo che è da intendersi parte della banca dati delle prestazioni sociali di cui al presente articolo anche la prestazione identificata nell'elenco delle sezioni A1, A2 e A3 come prestazione sociale agevolata laddove, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'ente competente alla disciplina della prestazione medesima non ne abbia sottoposto l'erogazione alla verifica della condizione economica dei beneficiari. Per le prestazioni sociali che non siano riconducibili all'elenco di cui alla Tabella 1 del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su segnalazione degli enti erogatori, si provvede ad aggiornare l'elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata.

2. Le informazioni che costituiscono la banca dati delle prestazioni sociali sono le seguenti:

- a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario;
- b) tipologia delle prestazioni sociali;
- c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono individuate con le medesime modalità adottate con riferimento alle prestazioni sociali agevolate, di cui all'articolo 3, comma 3, fatta salva la mancata attivazione dei campi della Tabella 2, sezione 3, non rilevanti per le prestazioni non condizionate ad ISEE.

4. Il Casellario acquisisce dall'Anagrafe tributaria le informazioni sulle agevolazioni tributarie incluse nella sezione A5 della Tabella 1. In ogni caso le informazioni sono acquisite solo in presenza di valori positivi dell'agevolazione tributaria e sono visualizzabili secondo modalità che impediscono l'identificazione dei soggetti.

Art. 5. Banca dati della valutazione multidimensionale per la presa in carico

1. Nel caso in cui all'erogazione di una prestazione sociale sia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale, gli enti erogatori mettono a disposizione del Casellario le informazioni sulla valutazione multidimensionale, incluse le caratteristiche socio-demografiche del beneficiario e/o del suo nucleo familiare, come individuate nella Tabella 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono organizzate in tre sezioni corrispondenti a distinte aree di utenza:

- a) Infanzia, adolescenza e famiglia;
- b) Disabilità e non autosufficienza;
- c) Povertà, esclusione sociale e altre forme di disagio.

Le sezioni costituiscono moduli separati del Casellario, correlate selettivamente con la Tabella 2 e le informazioni estratte dal sistema informativo dell'ISEE secondo le modalità di cui ai commi successivi.

3. In sede di prima applicazione, la Tabella 3 recepisce per ciascuna delle sezioni di cui al comma 2 le informazioni definite, ai fini della realizzazione del SISS, nei moduli in fase di sperimentazione d'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e le Province autonome, di cui all'articolo 5 del decreto 26 giugno 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, le informazioni di cui al comma 2 sono definite:

- a) quanto alla lettera a), attraverso il modulo SINBA;
- b) quanto alla lettera b), attraverso il modulo SINA;

c) quanto alla lettera c), attraverso il modulo SIP.

4. Con riferimento alle sole informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA, di cui al comma 3, l'acquisizione da parte del Casellario avviene in forma individuale ma priva di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e comunque con modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili. A tal fine, gli enti erogatori inseriscono il codice fiscale dei beneficiari utilizzandolo esclusivamente per associare alle informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA quelle sulle eventuali ulteriori prestazioni, acquisite dal Casellario con la Tabella 2, e quelle eventualmente estratte dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 3. A seguito dell'associazione di cui al precedente periodo, le informazioni sono automaticamente riaggregate, al fine di garantire la non identificabilità degli interessati, prevedendo comunque i seguenti livelli minimi di aggregazione:

- a) riferimenti territoriali di livello non inferiore a quello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- b) riferimenti all'età del beneficiario individuabili in classi non inferiori al triennio;
- c) eventuali riferimenti all'ISEE o alle condizioni economiche per scaglioni non inferiori ad euro 3.000.

5. Le procedure mediante le quali si assicura la non identificabilità degli interessati, che deve essere comunque garantita all'atto dell'acquisizione delle informazioni del modulo SINBA da parte del Casellario, sono indicate nel decreto direttoriale di cui all'articolo 2, comma 6. Con il medesimo provvedimento si garantisce la non reversibilità del processo di associazione tra le informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA e le altre presenti nel Casellario, di cui al secondo periodo del presente comma.

6. Con riferimento alle informazioni raccolte attraverso il modulo SIP, la definizione dei flussi informativi è oggetto di apposita sperimentazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con le Regioni e le Province autonome, ai sensi del comma 7.

7. Al fine di sviluppare l'assetto dei relativi flussi, le informazioni di cui al presente articolo sono inviate all'INPS dagli enti locali, in forma singola o associata, individuati con accordo in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in via sperimentale, per un periodo di 12 mesi a partire dal termine specificato con il decreto direttoriale di cui all'articolo 2, comma 6. Al termine della fase di sperimentazione e a seguito della verifica della congruità dei flussi informativi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si procede all'integrazione ed eventuale revisione dei flussi informativi per tutto il territorio nazionale. Con il medesimo provvedimento si procede alla definizione dei flussi informativi del SIP.

Art. 6. Utilizzo del Casellario

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INPS rende disponibili per l'alimentazione del SISS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, le informazioni contenute nel Casellario, in forma individuale ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità, stabilite con il decreto direttoriale di cui all'articolo 2, comma 6, che rendono gli interessati non identificabili, ai seguenti soggetti:

- a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio;
- b) Regioni, Province Autonome e Comuni, nonché altri enti pubblici ai quali, in conformità alle leggi vigenti, sia affidata la programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, per fini di programmazione delle medesime prestazioni, oltre alle finalità di cui alla lettera a).

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono altresì utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la predisposizione della relazione sulle politiche sociali e assistenziali da presentare alle Camere ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno.

3. L'INPS fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le indicazioni del medesimo Ministero, rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.

4. L'INPS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, rende accessibili agli enti locali, limitatamente alle prestazioni erogate dal medesimo ente ed alle prestazioni erogate dall'INPS, le informazioni, corredate di codice fiscale, al fine di migliorare e rendere più efficiente ed efficace la gestione delle risorse, attesa la relazione di complementarità tra le prestazioni erogate dall'INPS e quelle erogate a livello locale.

5. Sono fatti salvi gli specifici utilizzi della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, nonché del citato decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7. Trattamento e sicurezza dei dati

1. Gli enti locali, anche in forma associata e, nei casi previsti dalla legge, per il tramite delle Regioni e Province Autonome, gli altri enti erogatori e l'INPS eseguono la raccolta, l'elaborazione e lo scambio dei dati e delle informazioni del Casellario, nel rispetto del principio di pertinenza, indispensabilità e non eccedenza, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, attivando le procedure di integrazione delle informazioni provenienti da diverse fonti amministrative.

2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell'ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettività di cui agli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del Casellario ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, trasmessi all'INPS ai fini della costituzione del Casellario.

5. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito ovvero non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del Casellario.

Art. 8. Disposizioni finali

1. Le Tabelle 1 e 2 del citato decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono a tutti gli effetti sostituite dalle apposite sezioni della Tabella 1 e della Tabella 2 del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella

1

ELENCO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

La seguente tabella recepisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, l'elenco di cui alla Tabella 1 del decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE". Gli interventi e i servizi, di cui alla sezione A2, classificati con codice da A2.16 a A2.29, costituiscono informazioni da inserire nel Casellario solo in caso di presa in carico da parte del servizio sociale professionale, fermo restando, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che l'informazione viene raccolta nei soli casi in cui per l'erogazione della prestazione sia necessaria l'identificazione del beneficiario.

A1 - CONTRIBUTI ECONOMICI

Codice	Denominazione	Descrizione
		di cui: Prestazioni sociali agevolate
A1.01	Assegno per il nucleo familiare erogato dai Comuni	Prestazione richiesta al Comune, rivalutata annualmente erogata dall'INPS a favore di cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato, a nuclei familiari con almeno un figlio minore e nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'ISEE
A1.02	Assegno Maternità erogato dai Comuni	Assegno destinato alle nuove mamme che non hanno richiesto altre prestazioni di maternità dall'INPS o dal datore di lavoro in possesso di determinate situazioni reddituali
A1.03	Carta acquisti	Sostegno economico a favore di persone e famiglie in condizioni di povertà per l'acquisto di generi alimentari e il pagamento delle bollette
A1.04	Contributi economici a integrazione del reddito familiare	Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose.
A1.05	Contributi economici per alloggio	Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto delle utenze
A1.06	Buoni spesa o buoni pasto	Sostegni economici che consentono di acquistare generi alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione
A1.07	Contributi e integrazioni a rette per asili nido	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economiche la copertura della retta per asili nido.
A1.08	Contributi e integrazioni a rette per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economiche la copertura della retta per i servizi integrativi.
A1.09	Contributi economici per i servizi scolastici	Sostegni economici per garantire all'utente in difficoltà economiche il diritto allo studio nell'infanzia e nell'adolescenza, comprese le agevolazioni su trasporto riconosciute alle famiglie bisognose
A1.10	Contributi economici per cure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria	Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche, più in generale, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. Questa categoria rientra l'esenzione ticket sanitari, qualora a carico del Comune/Comuni, e il contributo per l'acquisto

		protesi e ausili (anziani e disabili). Tra gli altri sono individuabili: VOUCHER = provvidenza economica a favore di anziani non autosufficienti e disabili, versata solo nel caso in cui le prestazioni siano erogate da "care giver" professionali. ASSEGNO DI CURA = incentivazione economica finalizzata a garantire a soggetti anziani autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali. BUONO SOCIO-SANITARIO = sostegno economico a favore di persone in difficoltà erogato nel caso in cui l'assistenza sia prestata da un "care giver" familiare. ASSEGNAZIONI PER PROGETTI finalizzati alla vita indipendente e alla promozione dell'autonomia personale
A1.11	Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale	
A1.12	Contributi e integrazioni a rette per accesso ai centri diurni	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per centri diurni
A1.13	Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi semi-residenziali	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali.
A1.14	Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi residenziali	Interventi per garantire all'utente bisognoso la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali e, per la famiglia e minori, l'integrazione delle rette per minori ospitati in centri residenziali
A1.15	Contributi per servizi alla persona	Sostegno economico rivolto a persone parzialmente autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona
A1.16	Contributi economici per servizio trasporto a ridotta mobilità	Sostegno economici erogati a persone a ridotta mobilità (disabili e anziani), inclusi i contributi per i cani guida
A1.17	Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti d'onore	Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di difficoltà economica, concessi da istituti di credito convenzionati con gli enti pubblici, a tasso zero per il beneficiario, basati sull'impegno dello stesso alla restituzione
A1.18	Contributi economici per l'inserimento lavorativo	Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o di servizi dell'inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno.
A1.19	Borse di studio	
A1.20	Buono vacanze	Contributo a nuclei familiari, in percentuale sull'importo dei contributi richiesti a seconda del numero dei componenti e di redditi reddituali
A1.21	Altro (prestazione soggetta a ISEE) di cui: Altre prestazioni sociali	
A1.22	Contributi economici per l'affidamento familiare di minori	Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente minori con problemi familiari
A1.23	Contributi economici per l'accoglienza di adulti anziani	Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente disabili, adulti in difficoltà e anziani
A1.24	Altro (prestazione non soggetta a ISEE)	Specificare
A2 - INTERVENTI E SERVIZI		
	Codice Denominazione	Descrizione
	di cui: Prestazioni sociali agevolate	
A2.01	Mensa sociale	Erogazione di pasti caldi a soggetti con un reddito inferiore al minimo vitale e che si trovano in condizioni disagiate
A2.02	Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare	Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a domicilio in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea, per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale
A2.03	Prestazioni del diritto allo studio universitario	Sono incluse mense e alloggi per studenti
A2.04	Agevolazioni per tasse universitarie	
A2.05	Agevolazioni per i servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)	
A2.06	Agevolazioni tributarie comunali (nettezza urbana,	

	ecc.)	
A2.07	Assistenza domiciliare socio-assistenziale	Servizio rivolto a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene personale, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio
A2.08	A.D.I.- Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari	Prestazioni socio-assistenziali e sanitarie (cure mediche specialistiche, infermieristiche, riabilitative) erogate "a domicilio" a persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera per evitare ricoveri impropri e mantenere il paziente nel suo ambiente di vita
A2.09	Supporto all'inserimento lavorativo	Interventi mirati a incentivare l'inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti disabili o a rischio di emarginazione
A2.10	Servizi integrativi per la prima infanzia	In questa categoria rientrano i servizi previsti dall'art. 5 della legge 285/97 e i servizi educativi realizzati in contesto familiare. In particolare: spazi gioco per bambini dai 18 ai 36 mesi (max 5 ore); centri per bambini e famiglie; servizi e interventi educativi in contesto domiciliare
A2.11	Sostegno socio-educativo scolastico	Interventi mirati a favorire il processo di integrazione delle strutture educative e scolastiche dei minori con problemi specifici (in particolare dei ragazzi disabili e dei minori stranieri)
A2.12	Mensa scolastica	
A2.13	Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio	Interventi rivolti a persone parzialmente non autosufficienti a rischio di emarginazione.
A2.14	Trasporto sociale	Mezzi di trasporto (pubblici o privati) volti a garantire lo spostamento di persone a ridotta mobilità.
A2.15	Altro (prestazione soggetta a ISEE) di cui: Altre prestazioni sociali	Specificare
A2.16	Interventi di supporto per reperimento alloggi	Interventi finalizzati a garantire a persone singole o a nuclei familiari in stato di bisogno l'accesso ad una abitazione. In questa categoria rientrano le attività del settore sociale relative all'assegnazione di case di edilizia residenziale pubblica e i servizi di intermediazione per il reperimento alloggi.
A2.17	Interventi per l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio	Interventi finalizzati alla piena integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio di emarginazione. Sono incluse per esempio le borse lavoro pensionati e le attività per l'attivazione del settore di "nonno vigile" se considerato nell'ambito sociale, i corsi di lingua italiana per gli immigrati.
A2.18	Servizio di accoglienza di adulti e anziani	Attività di intermediazione e supporto per favorire l'accoglienza alternativa al ricovero in strutture residenziali, per coloro che non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della propria famiglia
A2.19	Servizi di mediazione culturale	Interventi atti a garantire l'accesso paritario in ambito scolastico, sociale e lavorativo delle persone straniere e nomadi.
A2.20	Servizi di prossimità/buon vicinato/gruppi di auto-aiuto	Forme di solidarietà (anche associative) fra persone appartenenti allo stesso contesto (condominio, strada, quartiere) finalizzate al reciproco nella risposta ai disagi e problemi quotidiani.
A2.21	Telesoccorso e teleassistenza	Interventi tempestivi 24 ore su 24 rivolti a utenti in situazione di emergenza o di improvvisa difficoltà
A2.22	Distribuzione beni di prima necessità (pasti, medicinali, vestiario ecc.)	Sono interventi organizzati abitualmente in luoghi prefissati (stazione, ecc) dove avviene la distribuzione, da non confondersi con gli interventi per l'emergenza. (Possono essere effettuati anche con una unità mobile)
A2.23	Servizi per l'igiene personale	Disponibilità di docce o locali per provvedere a l'igiene personale di soggetti senza fissa dimora o che si trovano in condizioni particolarmente disagiate.
A2.24	Servizio per l'affidamento dei minori	Attività di supporto per favorire l'accoglienza (a tempo pieno o

A2.25	Servizio per l'adozione nazionale di minori	parziale) di un minore in un nucleo familiare qualora la famiglia di origine sia momentaneamente impossibilitata a provvedere in modo adeguato, anche in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Attività volta a proteggere e tutelare la crescita del minore in stato di abbandono attraverso l'accoglienza definitiva in un nucleo familiare
A2.26	Servizio per l'adozione internazionale di minori	Attività volta a proteggere e tutelare la crescita del minore in stato di abbandono attraverso l'accoglienza definitiva in un nucleo familiare
A2.27	Servizio di mediazione familiare	Servizio di sostegno alla coppia in fase di separazione o separata, con figli minori.
A2.28	Interventi di sostegno alla genitorialità	Servizio di sostegno alle funzioni genitoriali (anche attraverso colloqui, incontri, titoli sociali) Interventi di utilizzo del tempo libero organizzati per rispondere ai bisogni di socializzazione e comunicazione delle persone in stato di disagio e per promuovere occasioni di incontro e conoscenza tra italiani e stranieri.
A2.29	Attività ricreative di socializzazione	Vi è compresa l'organizzazione di soggiorni climatici o termali rivolte in particolare ai soggetti fragili.
A2.30	Altro (prestazione non soggetta a ISEE)	Specificare
A3 - SERVIZI EROGATI ATTRAVERSO STRUTTURE		
Codice Denominazione		
di cui: Prestazioni sociali agevolate		
A3.01	Strutture semiresidenziali	Centri organizzati per attività ricreative, sportive, educative o culturali che svolgono nel periodo estivo; Centri diurni per anziani autosufficienti; Centri diurni per persone con disabilità; Centri diurni per persone con disagio mentale; Centri diurni per persone con disagio fisico senza dimora; Centri diurni per le altre categorie di disagio a tempo pieno senza dimora; Centri diurni per le altre categorie di disagio a tempo parziale Struttura familiare: di piccole dimensioni, caratterizzata da un'organizzazione di tipo familiare, che riproduce le caratteristiche della vita in famiglia. In caso di strutture per minori vi è la presenza di una coppia o di uno o due adulti che svolgono le funzioni genitoriali.
A3.02	Strutture residenziali	Struttura comunitaria: di dimensioni variabili a seconda del numero di utenza (di norma superiore a 6-10 posti) è caratterizzata dalla presenza di operatori assistenziali, socio-sanitari o educatori e da una organizzazione di tipo comunitario. Centri estivi o invernali con pernottamento: strutture comunitarie comprendenti le colonie, i campeggi, i centri ricreativi a carattere stagionale, i soggiorni climatici o termali
A3.03	Asilo Nido	Servizio rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo, a tempo pieno per almeno 5 giorni e almeno 6 ore al giorno per un periodo di almeno 10 mesi all'anno. Rientrano sotto questa tipologia gli asili nido pubblici, gli asili nido aziendali e i micro-nidi e le sezioni di nido da 36 mesi aggregate alle scuole dell'infanzia.
A3.04	Edilizia residenziale pubblica	
A3.05	Altro (prestazione soggetta a ISEE)	Specificare
A3.06	Altro (prestazione non soggetta a ISEE)	Specificare
A4 - PRESTAZIONI INPS (INCLUSE LE PRESTAZIONI DI NATURA PREVIDENZIALE RILEVANTI PER IL SISS)		
Codice Denominazione		
A4.01	Pensione di invalidità civile	Descrizione Prestazione concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, a cui l'apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) e si trovino, in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano

A4.02	Pensione ai non vedenti (assoluti, parziali e decimisti)	residenza in Italia Prestazione concessa a coloro che siano riconosciuti ciechi
A4.03	Pensione ai non udenti	Prestazione concessa ai minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (fino a 18 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, lavoro o di servizio.
A4.04	Assegno mensile	Prestazione concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in seguito a visita medica presso la competente commissione sanitaria, è stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che non possono essere incollocati al lavoro, si trovino in stato di bisogno economico e siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.
A4.05	Indennità di accompagnamento	Prestazione concessa agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e di abbisognino di una assistenza continua.
A4.06	Indennità accompagnamento minori	Prestazione concessa ai minori invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e di abbisognino di una assistenza continua
A4.07	Indennità di frequenza	Prestazione concessa a invalidi civili minori, per affezioni fisiche o psichiche, che non possono essere inseriti nelle scuole, nei centri di formazione professionale e nelle strutture educative, riabilitative e terapeutiche accreditate
A4.08	Indennità di comunicazione	Prestazione concessa ai sordi al solo titolo della minorazione, indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall'eventuale ricovero in istituto
A4.09	Pensione sociale	Prestazione assistenziale riconosciuta, a favore di ultrasessantatreenni, cittadini italiani e membri UE residenti abitualmente in Italia, sprovvisti di reddito o con reddito inferiore ai limiti stabiliti dalla legge
A4.10	Assegno sociale	Idem pensione sociale (con effetto dal 1° gennaio 1996)
A4.11	Pensione/assegno sociale ex pensione di invalidità civile	Pensione di invalidità civile o pensione ai non udenti erogata a favore di soggetti con 65 anni e più. In questi casi l'importo della pensione di inabilità viene adeguato a quello della pensione o assegno sociale
A4.12	14° mensilità	Somma aggiuntiva a favore di titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'AGO e delle forme sostitutive, escluse ed esonerative della medesima, in presenza di determinate condizioni di reddito ed età
A4.13	Importo aggiuntivo	Importo aggiuntivo corrisposto con la tredicesima mensilità in presenza di particolari condizioni reddituali, ai titolari di una o più pensioni il cui importo complessivo non supera l'importo massimo del trattamento minimo del FPLA1.3 maggiorato dell'importo dell'importo aggiuntivo stesso
A4.14	Maggiorazione mensile pensione	Assegno ai titolari di invalidità civile di età inferiore ai 65 anni i cui redditi non superano determinati limiti di reddito annuo
A4.15	Maggiorazione sociale	Prestazione assistenziale erogata dall'INPS dietro domanda del pensionato con trattamento minimo che rientra nei limiti del reddito previsti
A4.16	Integrazione al minimo	Integrazione fino al raggiungimento del trattamento minimo di pensione (esclusa la pensione di vecchiaia liquidata col sistema contributivo) secondo criteri reddituali.

A4.17	Assegno familiare	Prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge
A4.18	Assegno maternità	Indennità corrisposta alle lavoratrici madri e in casi particolari ai lavoratori padri a seguito della nascita, dell'affidamento dell'adozione di un minore.
A4.19	Assegno al nucleo familiare	Prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori (dipendenti, parasubordinati, pensionati, ecc.) che hanno un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge
A4.20	Permessi retribuiti Legge 104/92	Permessi retribuiti, aventi come scopo la cura e l'assistenza del portatore di handicap, che spettano ai cittadini lavoratori portatori di handicap grave riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 e ai loro familiari entro il primo grado di parentela e affinità
A4.21	Congedo straordinario L. 388/2000	Congedo straordinario, retribuito con indennizzo (e contributo figurativo) avente come scopo la cura e l'assistenza del portatore di handicap, che spetta ai cittadini lavoratori, portatori di handicap grave riconosciuto e ai loro familiari, secondo le modalità previste dalla norma
A4.22	Altro	Specificare
A5 - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RILEVANTI PER IL SISS		
Codice	Denominazione	Descrizione
A5.01	Detrazioni per coniuge a carico	Art. 12, comma 1, lett. a), b), c) e d), comma 1-bis, comma 2, TUIR
A5.02	Detrazioni per figli a carico	Art. 12, comma 1, lett. a), b), c) e d), comma 1-bis, comma 2, TUIR
A5.03	Ulteriore detrazione per figli a carico (famiglie numerose)	Art. 12, comma 1, lett. a), b), c) e d), comma 1-bis, comma 2, TUIR
A5.04	Detrazioni per altri familiari a carico	Art. 12, comma 1, lett. a), b), c) e d), comma 1-bis, comma 2, TUIR
A5.06	Deduzione delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione	Art. 10, comma 1, lett. b), e comma 2, TUIR
A5.07	Detrazione per spese relative a mezzi necessari all'accompagnamento e a facilitare l'autosufficienza dei soggetti disabili	Art. 15, comma 1, lett. c) e lett. c-ter), TUIR
A5.08	Detrazione per spese relative a cani guida per non vedenti	Art. 15, comma 1, lett. c) e lett. c-ter), TUIR
A5.09	Detrazione per servizi di interpretariato	Art. 15, comma 1, lett. c) e lett. c-ter), TUIR
A5.10	Detrazione del 19% per le spese di frequenza degli asili nido	Art. 1, comma 335, della Legge n. 266/05; art. 2, comma 6, Legge n. 203/08
A5.11	Detrazione per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana	Art. 15, comma 1, lett. i-septies) e comma 2, TUIR
A5.13	Detrazione spese mantenimento cani guida	Art. 15, comma 1, lett. l-quater, TUIR
A5.15	Detrazione per canoni di locazione dell'abitazione principale	Art. 16, commi 01, 1, 1-bis, 1.ter e 1-sexies, TUIR
A5.16	Altre agevolazioni	Specificare

Tabella

2

CASELLARIO DELL'ASSISTENZA, INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI

La seguente tabella, nella sua articolazione in sezioni, recepisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, la Tabella 2 del decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE".

SEZIONE 1 - DATI IDENTIFICATIVI ENTE EROGATORE

CAMPO	TIPO	RANGE	DOMINIO	NOTE
2.1.1. CODICE ENTE EROGATORE	NUMERICO			
2.1.2. DENOMINAZIONE ENTE EROGATORE	TESTO			
2.1.3. INDIRIZZO (VIA, N. CIVICO, CAP, COMUNE, PROVINCIA)	TESTO			

SEZIONE 2 - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

CAMPO	TIPO	RANGE	DOMINIO	NOTE
2.2.1. NOME	TESTO			
2.2.2. COGNOME	TESTO			
2.2.3. CODICE FISCALE	TESTO			
2.2.4. GENERE	NUMERICO	1-2	1. MASCHIO 2. FEMMINA	
2.2.5. ANNO NASCITA	NUMERICO		AAAA	
2.2.6. CODICE CITTADINANZA	NUMERICO		ISO 3166	
2.2.6.1. CODICE EVENTUALE CITTADINANZA	NUMERICO		ISO 3166	SECONDA
2.2.7. CODICE REGIONE RESIDENZA	NUMERICO		DM 1986	
2.2.8. CODICE COMUNE RESIDENZA	NUMERICO		CODICI ISTAT	
2.2.9. CODICE NAZIONE RESIDENZA	NUMERICO		ISO 3166	

SEZIONE 3 - PRESTAZIONI SOCIALI

CAMPO	TIPO	RANGE	DOMINIO	NOTE
2.3.0. PRESENZA DI PROVA DEI MEZZI	NUMERICO	1-4	1. PRESTAZIONE SOGGETTA A ISEE 2. PRESTAZIONE SOGGETTA A PROVA DEI MEZZI, MA NON ATTRAVERSO ISEE (ES. PRESTAZ. INPS, AGEVOLAZ. TRIBUT.) 3. PRESTAZIONE IN GENERALE SOGGETTA A ISEE, MA SOTTRATTA ALLA PROVA DEI MEZZI PER LO SPECIFICO BENEFICIARIO IN VIRTU' DI ALTRI CRITERI DI BISOGNO (ES. ASILO NIDO PER BAMBINO CON DISABILITA' O IN FAMIGLIE NUMEROSE, ECC.) 4. PRESTAZIONE NON SOGGETTA A PROVA DEI MEZZI (ASSENZA DI CRITERI ECONOMICI NELLA DISCIPLINA DELL'EROGAZIONE)	
2.3.1. CARATTERE PRESTAZIONE	NUMERICO	1-2	1. PERIODICO 2. OCCASIONALE	

					(UNICA SOLUZIONE)	
2.3.2	NUMERO PROTOCOLLO DSU		NUMERICO			SOLO PER VALORI CAMPO 2.3.0=1
2.3.3	DATA DI SOTTOSCRIZIONE DSU		TESTO		GG/MM/AAAA	SOLO PER VALORI CAMPO 2.3.0=1
2.3.4	CODICE PRESTAZIONE		TESTO		TABELLA 1	
2.3.5	DENOMINAZIONE PRESTAZIONE		TESTO		TABELLA 1	
2.3.6	DATA (EFFETTIVA O PREVISTA) DI INIZIO PRESTAZIONE	DI	TESTO		GG/MM/AAAA	PER VALORI DEL 2.3.1=1
2.3.7	DATA (EFFETTIVA O PREVISTA) DI FINE PRESTAZIONE	DI	TESTO		GG/MM/AAAA	PER VALORI DEL 2.3.1=1
2.3.8	DATA (EFFETTIVA O PREVISTA) DI EROGAZIONE PRESTAZIONE	DI	TESTO		GG/MM/AAAA	PER VALORI DEL 2.3.1=2
2.3.9	IMPORTO PRESTAZIONE.		NUMERICO		VALORE ESPRESSO IN EURO	PER VALORI DEL 2.3.1=2
2.3.10	PERIODO DI EROGAZIONE IN MESI		NUMERICO	0-12		PER VALORI DEL 2.3.1=1
2.3.11	IMPORTO MENSILE EROGATO		NUMERICO		VALORE ESPRESSO IN EURO	PER VALORI DEL 2.3.1= 1
2.3.12	IMPORTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA/RETTA A CARICO DELL'ENTE EROGATORE.	DI	NUMERICO		VALORE ESPRESSO IN EURO	
2.3.13	IMPORTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA/RETTA A CARICO DELL'UTENTE.	DI	NUMERICO		VALORE ESPRESSO IN EURO	
2.3.14	IMPORTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA/RETTA A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.	DI	NUMERICO		VALORE ESPRESSO IN EURO	
2.3.15	IMPORTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE/RETTA MASSIMA RICHIESTA PER L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE.	DI	NUMERICO		VALORE ESPRESSO IN EURO	
2.3.16	EVENTUALE SOGLIA ISEE PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE	PER	NUMERICO		VALORE ESPRESSO IN EURO	SOLO PER VALORI CAMPO 2.3.0=1. NE DI PIU' SCAGLIONI INDICARE L'EVE SOGLIA MASSIMA.
2.3.17	ORE DI SERVIZIO PROFESSIONALE PRESTATO MENSILMENTE		NUMERICO		VALORE ESPRESSO IN ORE	INSE LA PRESTAZION SERVIZI
2.3.18	PRESA IN CARICO		NUMERICO	1-2	1. SI 2. NO	
2.3.19	AREA DI UTENZA		NUMERICO	1-3	FAMIGLIA E MINORI DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE	PER VALORI DEL 2.3.18=1

Tabella

SEZIONE 3.1 - SINBA

3

CAMPO		TIPO	RANGE	DOMINIO	NOTE
3.1.1	COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA DEL MINORE	NUMERICO	1-6	MADRE PADRE	

3.1.2	MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO	NUMERICO	1-2	FRATELLI/SORELLE NONNO/A COMPAGNO/A DELLA MADRE O DEL PADRE ALTRI CONVIVENTI SI NO
3.1.3	CONDIZIONE DEL MINORE	NUMERICO	1-4	NON E' ORFANO ORFANO DI ENTRAMBI ORFANO DI PADRE ORFANO DI MADRE GENITORI IGNOTI NELLA SUA FAMIGLIA PRESSO PARENTI IN FAMIGLIA AFFIDATARIA IN STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIALE
3.1.4	LUOGO IN CUI VIVE IL MINORE	NUMERICO	1-9	IN STRUTTURA RESIDENZIALE SANITARIA IN ISTITUTO PENALE MINORILE CON AMICI E CONOSCENTI SENZA DIMORA NESSUNA SCUOLA/STRUTTURA ASILO NIDO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA
3.1.5	SCUOLA FREQUENTATA	NUMERICO	1-8	SCUOLA SECONDARIA I GRADO SCUOLA SECONDARIA II GRADO CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE INATTIVO (NON IN ETA' DA LAVORO, NON HA E NON CERCA LAVORO) OCCUPATO
3.1.6	EVENTUALE CONDIZIONE DI LAVORO	NUMERICO	1-4	DISOCCUPATO ALLA RICERCA DI NUOVA OCCUPAZIONE IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE
3.1.7	DISABILITA'	NUMERICO	1-2	SI' NO
3.1.8	TIPOLOGIA DISABILITA'	NUMERICO		FISICA PSICHICA SENSORIALE PLURIMA CERTIFICAZIONE INVALIDITA' CIVILE PARZIALE NON INFERIORE AL 75%
3.1.9	INVALIDITA' CIVILE E ALTRE CERTIFICAZIONI	NUMERICO	1-8	CERTIFICAZIONE INVALIDITA' CIVILE TOTALE (100%) CON INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

				CERTIFICAZIONE INVALIDITA' CIVILE TOTALE (100%) SENZA INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO CERTIFICAZIONE NPI CERTIFICAZIONE L.104 ISO 4166
3.1.10	CODICE CITTADINANZA PADRE			ISO 4166
3.1.11	CODICE CITTADINANZA MADRE	NUMERICO		ISO 4166
3.1.12	CODICE REGIONE RESIDENZA PADRE	NUMERICO		DM 1986
3.1.13	CODICE REGIONE RESIDENZA MADRE	NUMERICO		DM 1986
3.1.14	CODICE COMUNE RESIDENZA PADRE	NUMERICO		CODICI ISTAT
3.1.15	CODICE COMUNE RESIDENZA MADRE	NUMERICO		CODICI ISTAT
				NESSUN TITOLO LICENZA ELEMENTARE LICENZA MEDIA
3.1.16	TITOLO DI STUDIO DEL PADRE	NUMERICO	1-6	QUALIFICA PROFESSIONALE DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE LAUREA O DIPLOMA DI LAUREA NESSUN TITOLO LICENZA ELEMENTARE LICENZA MEDIA
3.1.17	TITOLO DI STUDIO E DELLA MADRE	NUMERICO	1-6	QUALIFICA PROFESSIONALE DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE LAUREA O DIPLOMA DI LAUREA OCCUPATO DISOCCUPATO ALLA RICERCA DI NUOVA OCCUPAZIONE IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE CASALINGA/O STUDENTE RITIRATO/A DAL LAVORO INABILE AL LAVORO IN ALTRA CONDIZIONE OCCUPATO DISOCCUPATO ALLA RICERCA DI NUOVA OCCUPAZIONE IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE CASALINGA/O STUDENTE RITIRATO/A DAL LAVORO INABILE AL LAVORO IN ALTRA CONDIZIONE
3.1.18	CONDIZIONE OCCUPAZIONALE E SOCIALE DEL PADRE	NUMERICO	1-8	IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE CASALINGA/O STUDENTE RITIRATO/A DAL LAVORO INABILE AL LAVORO IN ALTRA CONDIZIONE OCCUPATO DISOCCUPATO ALLA RICERCA DI NUOVA OCCUPAZIONE IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE CASALINGA/O STUDENTE RITIRATO/A DAL LAVORO INABILE AL LAVORO IN ALTRA CONDIZIONE
3.1.19	CONDIZIONE OCCUPAZIONALE E SOCIALE DELLA MADRE	NUMERICO	1-8	IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE CASALINGA/O STUDENTE RITIRATO/A DAL LAVORO INABILE AL LAVORO IN ALTRA CONDIZIONE
3.1.20	DATA DELLA PRIMA SEGNALAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE	NUMERICO		GG/MM/AAAA SERVIZIO SOCIALE MINORI DELLA GIUSTIZIA MINORILE ALTRO SERVIZIO SOCIALE (CONSULTORI,CENTRI FAMIGLIA, DI ALTRO AMBITO/DISTRETTO, ..) SERVIZI SANITARI/MEDICO DI BASE/PEDIATRA
3.1.21	FONTI DELLA SEGNALAZIONE	NUMERICO	1-14	

				PRIVATO SOCIALE/VOLONTARIATO FORZE DELL'ORDINE BENEFICIARIO STESSO GENITORI AFFIDATARI/TUTORE GENITORI/FRATELLI/ALTRI FAMILIARI CONVIVENTI PARENTI NON CONVIVENTI TRIBUNALE ORDINARIO AUTORITA' GIUDIZIARIE MINORILI PROFESSIONISTA PRIVATO SCUOLA VICINATO O CONOSCENTI NESSUNA SPECIFICA PROBLEMATICA PROBLEMI RELAZIONALI E COMPORTAMENTALI DIPENDENZE PRESUNTO STATO DI ABBANDONO PROBLEMI SANITARI VIOLENZA SESSUALE SUBITA, PROSTITUZIONE, TRATTA, PEDO-PORNOGRAFIA ALTRE FORME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTO SUBITE COMPORTAMENTI DI GRAVE DEVIANZ PROBLEMI DI AUTONOMIA, DISABILITA' COINVOLTO IN PROCEDURE PENALI GESTANTE/MADRE MINORENNE MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO ABBANDONO SCOLASTICO NESSUNA SPECIFICA PROBLEMATICA FRAGILITA'/INADEGUATEZZA GENITORIALE, PROBLEMATICHE SOCIO- EDUCATIVE E RELAZIONALI DIPENDENZA PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE ALTRE PROBLEMATICHE SANITARIE GRAVE CONFLITTUALITA' FAMILIARE FAMIGLIA MALTRATTANTE FAMIGLIA ABUSANTE PROBLEMI GIUDIZIARI FALLIMENTO AFFIDO PREADOTTIVO NEL I ANNO INADEMPIENZA OBBLIGHI
3.1.22	VALUTAZIONE DEL MINORE	NUMERICO	1-13	
3.1.23	VALUTAZIONE DELLA FAMIGLIA DEL MINORE	NUMERICO	1-13	

3.1.24	SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA		1-2	SANITARI DIFFICOLTA' ECONOMICHE DIFFICOLTA' ABITATIVE Sì NO
3.1.25	DATA SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	NUMERICO		GG/MM/AAAA
3.1.26	PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO	NUMERICO	1-2	Sì NO
3.1.27	DATA DELL'EVENTUALE PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO	NUMERICO		GG/MM/AAAA
3.1.28	AUTORITA' EMANANTE IL PROVVEDIMENTO	NUMERICO	1-4	GIUDICE TUTELARE TRIBUNALE PER I MINORI PROCURA PER I MINORI TRIBUNALE ORDINARIO SOSPENSIONE POTESTA' GENITORIALE DECADENZA POTESTA' GENITORIALE
3.1.29	POTESTA' E TUTELA	NUMERICO	1-5	PRESCRIZIONI AI GENITORI TUTELA A PARENTI O ALTRI SOGGETTI CURATELA ADOTTABILITA' ADOZIONE NAZIONALE ADOZIONE INTERNAZIONALE AFFIDAMENTO FAMILIARE AFFIDO AL SERVIZIO SOCIALE AFFIDAMENTO A UNO DEI GENITORI IN CASO DI SEPARAZIONE VIGILANZA POST-ADOZIONE" ALLONTANAMENTO DEL MINORE IN VIA D'EMERGENZA (ART.403 C.C.)
3.1.30	TIPO PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO	NUMERICO	1-8	CONSENSUALE GIUDIZIARIO INTRAFAMILIARE ETEROFAMILIARE TEMPO PIENO TEMPO PARZIALE RESIDENZIALE DIURNO RIENTRATO NELLA FAMIGLIA DI ORIGINE AFFIDATA AD ALTRO NUCLEO FAMILIARE ADOTTATO INSERITO IN STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA INSERITO IN STRUTTURA SANITARIA VITA IN AUTONOMIA RIMPATRIATO DESTINAZIONE IGNOTA ALTRO FAMILIARE-PREVALENTE ACCOGLIENZA ABITATIVA FAMILIARE- PREVALENTE
3.1.31	FORMA DELL'INTERVENTO DI AFFIDO	NUMERICO	1-2	
3.1.32	TIPO DELL'INTERVENTO DI AFFIDO	NUMERICO	1-2	
3.1.33	DURATA DELL'INTERVENTO DI AFFIDO	NUMERICO	1-2	
3.1.34	CARATTERE DELL'INTERVENTO DI AFFIDO	NUMERICO	1-2	
3.1.35	ESITO AFFIDO	NUMERICO	1-9	
3.1.36	CARATTERE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE	NUMERICO	1-10	

						FUNZIONE TUTELARE FAMILIARE-FUNZIONE SOCIO- EDUCATIVA COMUNITARIO-ACCOGLIENZA DI EMERGENZA COMUNITARIO-PREVALENTE ACCOGLIENZA ABITATIVA COMUNITARIO- PREVALENTE FUNZIONE TUTELARE COMUNITARIO-FUNZIONE SOCIO-EDUCATIVA COMUNITARIO-FUNZIONE EDUCATIVA-PSICOLOGICA COMUNITARIO-FUNZIONE INTEGRAZIONE SOCIO- SANITARIA BASSA COMUNITARIO- FUNZIONE INTEGRAZIONE SOCIO- SANITARIA MEDIO-ALTA
3.1.37	FORMA INSERIMENTO RESIDENZIALE	IN	STRUTTURA	NUMERICO	1-2	CONSENSUALE GIUDIZIARIO
3.1.38	TIPO INSERIMENTO RESIDENZIALE	IN	STRUTTURA	NUMERICO	1-2	CON GENITORE SENZA GENITORE RIENTRATO NELLA FAMIGLIA DI ORIGINE IN FAMIGLIA AFFIDATARIA O AFFIDATARIO ADOTTATO
3.1.39	ESITO A FINE INSERIMENTO	IN	STRUTTURA	NUMERICO	1-9	INSERITO IN ALTRA STRUTTURA SOCIO- EDUCATIVA INSERITO IN STRUTTURA SANITARIA RESO AUTONOMO RIMPATRIATO DESTINAZIONE IGNOTA ALTRO PASSAGGIO A SERVIZIO TERRITORIALE ALTRO AMBITO/DISTRETTO DELLA STESSA REGIONE PASSAGGIO A SERVIZIO TERRITORIALE ALTRO AMBITO/DISTRETTO DI ALTRA REGIONE RAGGIUNTA ETA' MAGGIORENNE
3.1.40	MOTIVAZIONE DELLA CHIUSURA DELLA PRESA IN CARICO			NUMERICO	1-9	CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI E DELLA PRESA IN CARICO PER RISOLUZIONE DELLO STATO DI BISOGNO USCITA RICHIESTA DAL MINORE UTENTE O DALLA FAMIGLIA RIMPATRIO IRREPERIBILITA' DECESSO ALTRO
3.1.41	SITUAZIONE DEL MINORE DOPO LA CHIUSURA			NUMERICO	1-8	NELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

DELLA PRESA IN CARICO

VITA IN AUTONOMIA (IN APPARTAMENTO ANCHE CON ALTRI NON FAMILIARI O PARENTI)
 RIMANE NELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA
 ANCHE SE MAGGIORENNE RIMANE NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIO-ASSISTENZIALE
 ANCHE SE MAGGIORENNE COLLOCATO IN STRUTTURA RESIDENZIALE SANITARIA
 ADOTTATO IN UNA NUOVA FAMIGLIA IN ISTITUTO PENALE
 DESTINAZIONE IGNOTA
 SERT
 NPI
 PSICOLOGIA CLINICA/DSM
 ALTRI SERVIZI SOCIALI (CONSULTORIO, CENTRI FAMIGLIA, ADULTI, DI ALTRO ABITO/DISTRETTO, ...)
 USSM MINISTERO GIUSTIZIA
 SCUOLA
 SERVIZI PRIVATO SOCIALE
 ASSOCIAZIONISMO,
 VOLONTARIATO
 ALTRO

3.1.42 COLLABORAZIONI EFFETTUATE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI NUMERICO 1-9

3.2 - SINA

CAMPO	TIPO	RANGE	DOMINIO
3.2.1 MOBILITA'	NUMERICO	1-3	SI SPOSTA DA SOLO SI SPOSTA ASSISTITO NON SI SPOSTA AUTONOMO
3.2.2 ATTIVITA' DELLA QUOTIDIANA DELLA VITA	NUMERICO	1-3	PARZIALMENTE DIPENDENTE TOTALMENTE DIPENDENTE
3.2.3 DISTURBI DELL'AREA COGNITIVA	NUMERICO	1-3	LIEVI MODERATI GRAVI
3.2.4 DISTURBI COMPORTAMENTALI	NUMERICO	1-2	ASSENTI PRESENTI
3.2.5 NECESSITA' DI CURE SANITARIE	NUMERICO	1-3	BASSA MEDIA ALTA
3.2.6 AREA REDDITUALE	NUMERICO	1-3	AUTONOMO E IN EQUILIBRIO FINANZIARIO RICEVE AIUTI DA PARENTI E/O DA ALTRE PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO E SENZA AIUTI DA PARENTI O ALTRE PERSONE
3.2.7 AREA DEL SUPPORTO FAMILIARE E/O RELAZIONALE	NUMERICO	1-3	PRESENZA DELLA RETE FAMILIARE O INFORMALE PRESENZA PARZIALE E/O TEMPORANEA DELLA RETE FAMILIARE O INFORMALE ASSENZA DELLA RETE FAMILIARE O INFORMALE

3.2.8	FONTE DI DERIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE	NUMERICO1-3	UVM CARTELLA SOCIALE O ALTRA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DIRETTA SVAMA AGED RUG
3.2.9	EVENTUALE STRUMENTO DI VALUTAZIONE UVM	NUMERICO1-7	SOSIA SCHEMA POLARE VALGRAF ALTRO SISTEMA DI CODIFICA CERTIFICAZIONE INVALIDITA' CIVILE PARZIALE NO INFERIORE AL 75% CERTIFICAZIONE INVALIDITA' CIVILE TOTALE (100%) CO INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO CERTIFICAZIONE INVALIDITA' CIVILE TOTALE (100% SENZA INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO CERTIFICAZIONE NPI CERTIFICAZIONE L.104 (ART.3, COMMA 1) CERTIFICAZIONE L.104 (ART.3, COMMA 3) CERTIFICAZIONE L.104 (ART.12) CERTIFICAZIONE L.104 (ART.13) CERTIFICAZIONE INVALIDITA' VERIFICATA ON LINE CARTACEA DICHIARAZIONE DELLA PERSONA
3.2.10	INVALIDITA' CIVILE E ALTRE CERTIFICAZIONI	NUMERICO1-8	
3.2.11	FONTE DI DERIVAZIONE DELL'INVALIDITA'	NUMERICO1-2	
3.2.12	NECESSITA' DI INTERVENTI SOCIALI	TESTO	INTERVENTI SELEZIONATI DALLA TABELLA 1